



COMUNE di MELENDUGNO  
Provincia di LECCE

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Data: 30/12/2008

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Salvatore Gabrieli



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 180

data: 24/12/2008

**OGGETTO: Gestione tributi minori ed ICI: Atto di indirizzo per la proroga della scadenza dei rispettivi affidamenti in concessione alla ditta "Ser.Fin s.r.l.," ai sensi dell'art. 3 c. 25 del D.L. 203/2005 conv. in Legge n. 248/2005.**

L'anno duemilaotto addì ventiquattro del mese di Dicembre alle ore 12,30 nella sala della adunanze presso la sede comunale, si è riunita la Giunta comunale.

Presiede l'adunanza il Avv. L. Roberto FELLINE nella sua qualità di Sindaco.

La situazione dei presenti e degli assenti risulta la seguente:

	<b>Presente</b>
1) FELLINE Luigi Roberto	Sì
2) DEGAETANI Luigi	Sì
3) BASSI Donato	Sì
4) DORIA Massimo	Sì
5) SANTO Luigi Salvatore	No
6) SERAFINI Anna Rita	Sì
7) STELLA Francesco	Sì

Totale 6 su 7

Con l'assistenza del Segretario comunale, Dr. Antonio Antonica, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

La Giunta comunale constatato che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs. n.267/2000, sulla proposta di deliberazione sono stati chiesti i seguenti pareri:

REGOLARITA' TECNICA
Parere: FAVOREVOLE
Data: <u>23.12.2008</u>
Il Responsabile del Servizio AFFARI ECONOMICI E FINANZIARI F.to all'originale

REGOLARITA' CONTABILE
Parere: FAVOREVOLE
Data: <u>23.12.2008</u>
Il Respons. del SERV. FINANZIARIO F.to all'originale

<p><i>Non è stato richiesto alcun parere, in quanto trattasi di mero atto di indirizzo</i></p> <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>
--

Ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: Gestione tributi minori ed ICI : Atto di indirizzo per la proroga della scadenza dei rispettivi affidamenti in concessione alla ditta "Ser.Fin. S.r.l.", ai sensi dell'art. 3 c.25 del D.L. 203/2005 conv. In Legge n. 248/2005

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- con contratto stipulato in data 21/12/2005 veniva data attuazione alla Determinazione n. 227 del 05.12.2005 del Responsabile del Servizio LL.PP., con la quale, al termine di procedura ad evidenza pubblica, si aggiudicava definitivamente il servizio di Liquidazione, Accertamento e Riscossione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni e della Tassa di Occupazione Temporanea e Permanente di suolo Pubblico alla ditta SER. FIN S.r.l. (già S.p.A.) di Castellaneta per il periodo 01.01.2006 — 31.12.2008;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 50 del 19/12/2006, riscontrata la sussistenza dei necessari presupposti di legge, veniva affidata alla Ser.Fin. S.r.l. anche la riscossione spontanea e coattiva ICI anni 2007 e 2008 con scadenza fissata al 31.12.2008;

VISTA la nota del 03/10/2008 con la quale la Ser.Fin. S.r.l. ha presentato apposita richiesta di proroga della concessione in oggetto per ulteriori 2 anni (e quindi fino al 31/12/2010) alle stesse condizioni dei rapporti contrattuali attualmente in essere, nonostante gli incrementi dei prezzi alla produzione nel corso degli anni di gestione;

### CONSIDERATO che:

- la società concessionaria ha svolto i servizi in oggetto secondo buoni standard di efficienza e qualità, garantendo il rispetto dell'esigenza di tutela ed informazione dei contribuenti anche tramite il proprio personale in servizio presso l'agenzia sita in Melendugno; esistono una serie di procedimenti, relativi in modo particolare alla TOSAP, che prevedono correttamente dei pagamenti nel corso del 2009 e che, in caso di interruzione del servizio al 31.12.08, complicherebbe la risoluzione dei rapporti con l'attuale società concessionaria, con qualche probabile ricaduta sul servizio nel suo complesso;
- la sostituzione dell'impresa attuale affidataria con impresa vincitrice risultante dalla nuova gara, dovrebbe svolgersi nei prossimi mesi del 2009 in coincidenza con il rinnovo dell'Amministrazione;
- che un eventuale rinnovo permetterebbe alla nuova amministrazione subentrante di valutare al meglio le varie possibilità circa le modalità di gestione dei propri tributi, senza avere un nuovo rapporto in essere che, verosimilmente, avrebbe una durata di quattro-cinque anni, vanificando quindi ogni diversa possibile scelta durante la prossima consiliatura;
- una eventuale proroga permetterebbe quindi di esaurire quella fase di lavoro iniziata a seguito del trasferimento delle competenze senza soluzione di continuità con indubbi vantaggi in termini economici perché legati a valori di tre anni fa ;
- la gara per l'affidamento del servizio era stata effettuata con limite di tre anni, trattandosi di prima esperienza di esternalizzazione del servizio stesso, quando invece la durata ordinaria di tali affidamenti non è inferiore a cinque anni";
- l'art. 3 comma 25 bis della L. 248/2005 stabilisce che "*omissis...la Riscossione Spa (ora Equitalia spa) e le società da quest'ultima partecipata possono svolgere l'attività di riscossione delle entrate degli enti pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1 gennaio 2011*", quindi la nuova amministrazione si troverebbe una nuova società affidataria per cinque anni (2009-2013) e non potrebbe effettuare una gara con la partecipazione della nuova società pubblica Equitalia a evidenza pubblica fino al 01 gennaio 2014;
- l'eventuale prosecuzione di entrambi i rapporti contrattuali in essere risponde sicuramente ai requisiti di convenienza, razionalizzazione ed efficienza;
- il sistema di gestione del servizio mediante esternalizzazione in concessione rappresenta indirizzo amministrativo di questo Ente adottato e non modificato dall'organo consiliare;



RILEVATO CHE, al di là degli aspetti di merito, da un punto di vista formale in tema di affidamento alle società iscritte all'Albo Nazionale di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997 dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, la proroga può essere esercitata legittimamente ai sensi del secondo periodo del comma 25 dell'art. 3 della Legge n. 248 del 02/12/2005 (Conversione del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria) pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2005 n. 281, il quale prevede che *"fino al 31/12/2010 possono essere prorogati i contratti in corso tra gli Enti Locali e le Società iscritte all'Albo di cui all'art.53 del D. Lgs. 446/97"*;

PRECISATO CHE sentenza n. 2812 del 9 giugno 2008 della Sezione V, il Consiglio di Stato ha ribadito che la proroga dei contratti in corso tra gli enti locali e le società affidatarie, consentita dalla citata norma di cui all'art. 3, comma 25, del D. L. 30 settembre 2005, n. 203) fino a tutto il 2010, è azionabile da parte degli stessi enti locali anche ove al rapporto contrattuale originario siano state aggiunte altre attività accessorie o analoghe; difatti, ad avviso dei giudici di Palazzo Spada, *"la circostanza che fino al 31 dicembre 2010 sia possibile la proroga dei contratti in corso tra gli enti locali e le società per l'accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, costituisce alternativa rispetto alla facoltà consentita alle società concessionarie di trasferire ad altre società il ramo di azienda relativo alle attività svolte in regime di concessione per conto degli enti locali, con gestione delle relative attività da parte delle società cessionarie del predetto ramo di azienda fino alla stessa data"*; pertanto, *"come non si può escludere un aggiornamento della relativa convenzione nel caso di cessione del ramo di azienda, parimenti ciò non può essere precluso per l'ipotesi della proroga del contratto in corso"*;

CONSTATATO CHE qualsiasi proroga della concessione in essere sommata all'arco temporale previsto inizialmente rientra ampiamente nel limite novennale previsto al comma 2 dell'art. 12 del R.D. n. 2440 del 1923;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 1° comma T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

con votazione unanime

### **DELIBERA**

- le motivazioni riportate in premessa fanno parte integrante dell'atto deliberato al punto successivo;
- di esprimere, per quanto di competenza, indirizzo positivo alla proroga, ai sensi e nei limiti di legge ed in particolare del periodo secondo del comma 25 dell'art. 3 del D.L. n. 203 del 2005 come convertito in legge dalla L. 248/2005, fermo il resto e a parità di corrispettivi ivi previsti, di entrambi i rapporti contrattuali seguenti in essere con la Società Ser.Fin. S.r.l. di Castellaneta (Taranto):
  - o Servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni di cui al Capo I del D.Lgs.507/93 e successive modificazioni ed integrazioni e del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche con esclusione dei mercati settimanali in spazi attrezzati di Melendugno (Via Campo Sportivo), Torre dell'Orso (Piazza Mercato), San Foca (Via Atene, Viale Europa, Piazza Lampedusa e Via Malta).
  - o Servizio di riscossione spontanea e coattiva dell'entrata ICI.
- di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario l'adozione dei conseguenti eventuali atti gestionali;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/00.

